

Riepilogo delle coperture assicurative

1. Coperture Assicurative della Polizza Viaggi D'Affari Carta Corporate Platino American Express

2. Requisiti per ricevere assistenza e presentare denunce di sinistro

NOTA INFORMATIVA

NORME E CONDIZIONI DELLE POLIZZE COLLETTIVE DI ASSICURAZIONE RISERVATE AI TITOLARI DI CARTA CORPORATE PLATINO AMERICAN EXPRESS

Il presente documento rappresenta un estratto delle Condizioni di Assicurazione delle Polizze Collettive che American Express Italia S.r.l. ha stipulato con le Società Assicuratrici a favore dei Titolari di Carta Corporate Platino American Express. Nel presente Estratto sono descritte le coperture assicurative disponibili per i Titolari di Carta Corporate Platino American Express, le principali esclusioni e limitazioni, nonché le procedure che l'Assicurato deve seguire per beneficiare e delle garanzie di cui alle Polizze Collettive. Le Polizze Collettive sono state stipulate da American Express Italia S.r.l. – sede per l'Italia con rappresentanza stabile in Viale Alexandre Gustave Eiffel 15, 00148 Roma – in qualità di Contraente, con le Compagnie di Assicurazione:

- Chubb European Group SE, con le seguenti polizze
 - Inconvenienti di Viaggio – Polizza n° 010306471S
 - Noleggio Auto – Furto e Danni – Polizza n° 010306473S
 - Infortuni in Viaggio – Polizza n° 010306472S
 - Protezione Acquisti – Polizza n° 010306363S
- Europ Assistance S.A Irish Branch, Polizza Collettiva IB2500424ITCO41 per le Coperture:
 - “Assistenza e spese mediche”
 - “Annullamento, mancata partenza e ritardata partenza”
 - “Interruzione di viaggio”
 - “Effetti personali, denaro e documenti di viaggio” entrambe d'ora in poi denominate “Società Assicuratrice”

EFFETTO

Le coperture e le garanzie di cui alle Polizze Collettive indicate nel presente documento hanno effetto dalla data di attivazione della carta.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Le coperture assicurative di cui alle Polizze Collettive sono attualmente offerte gratuitamente da American Express ai Titolari di Carta Corporate Platino American Express. La Contraente e le Società Assicuratrici si riservano il diritto di apportare modifiche al testo delle Condizioni di Polizza e/o fissare un termine di scadenza alle polizze stesse, comunicando ai Titolari di Carta le predette variazioni con le stesse modalità con cui vengono comunicate eventuali modifiche al Regolamento Carta, incluso, in particolare, l'inserimento di messaggi negli estratti conto Carta e/o in periodiche pubblicazioni inviate ai Titolari di Carta.

DIRITTO ALLE PRESTAZIONI

Possono beneficiare delle coperture assicurative previste dalle Polizze Collettive solo le "Persone Assicurate" come di seguito descritte. Le coperture decadranno automaticamente dal momento in cui l'Assicurato perde la sua qualità di Titolare di Carta Corporate Platino American Express o alla scadenza delle Polizze, quale delle due date anteriore. Per eventuali ulteriori requisiti di eleggibilità consulti le specifiche sezioni delle coperture assicurative dettagliate nel presente documento. Il Titolare di Carta che deliberatamente tenti di ottenere un indennizzo mediante l'uso di mezzi fraudolenti o con dichiarazioni false o reticenti decadrà da ogni beneficio assicurativo, ferma restando la responsabilità penale. Tutta la documentazione connessa all'accertamento ed alla liquidazione dei danni sarà fornita alle Società Assicuratrici, le quali gestiranno ogni controversia direttamente con le parti assicurate, esonerando sin d'ora American Express da qualsiasi responsabilità al riguardo.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE SOCIETÀ ASSICURATRICI

- **Chubb European Group S.E.**, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano – Tel. 02 27095.1 – Fax 02 27095.333 – italy@pec.chubb.com -P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. italy@chubb.com – www.chubb.com/it
I dati di seguito riportati si riferiscono all'ultimo bilancio approvato di Chubb European Group S.E.
Il patrimonio netto di Chubb European Group SE al 31 Dicembre 2022 è pari a € 2.850.217.347 e comprende il capitale sociale pari a € 896.176.662 e le riserve patrimoniali pari a € 1.954.040.685. Il valore dell'indice di solvibilità di Chubb European Group S.E. è pari al 177%, in considerazione di un requisito patrimoniale di solvibilità pari a € 1.586.570.350 e di fondi propri ammissibili alla loro copertura pari a € 2.805.573.061. Il requisito patrimoniale minimo è pari a € 713.956.658. Si rinvia, per maggiori dettagli, alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa, disponibile sul sito all'indirizzo <https://www.chubb.com/uk-en/about-us-uk/europe-financial-information.html>
- **EUROP ASSISTANCE S.A.** è una società per azioni francese sottoposta alla disciplina del Codice Francese delle Assicurazioni, con sede legale al 2 rue Pillet-Will, 75009 Parigi, Francia, con un capitale di EUR 58 356 222 , iscritta nel registro delle imprese e delle società di Parigi al numero 451 366 405, che stipula la presente Polizza tramite la succursale irlandese EUROP ASSISTANCE S.A. (EAIB), con sede principale al Ground Floor,

Central Quay, Block B, Riverside IV, SJRQ, Dublino 2, D02 RR77, Irlanda ed iscritta all'Ufficio del Registro delle Società irlandese con il numero 907089. Europ Assistance S.A. è sottoposta alla vigilanza della autorità di vigilanza francese (ACPR), e la sua succursale è sottoposta alla vigilanza della Banca Centrale Irlandese per le norme di condotta.

LEGGE APPLICABILE

La legge applicabile al presente contratto di assicurazione è quella italiana. Ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n° 175/1995, le Parti hanno facoltà di scegliere una diversa legislazione applicabile al Contratto. In tal caso le Società Assicuratrici proporranno di scegliere la legge dello Stato ove è ubicato il rischio. È fatta salva, in ogni caso, la prevalenza delle norme imperative italiane.

RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta, fax, e-mail, alle Società Assicuratrici ai seguenti indirizzi:

- **Chubb European Group SE** – Via Fabio Filzi 29, 20124 Milano, Fax 02 27095.430, e-mail: ufficio.reclami@chubb.com;
- **Per le garanzie fornite da Europ Assistance S.A Irish Branch INTERNATIONAL COMPLAINTS P. O. BOX 36009 28020 Madrid, Spagna E-mail : complaints_eaib_it@roleurop.com**

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso da parte della Società Assicuratrice, potrà rivolgersi all'IVASS – SERVIZIO TUTELA DEL CONSUMATORE – DIVISIONE GESTIONE RECLAMI Via del Quirinale, 21, 00187, Roma ; o da Fax: 06 42133206 ; o da Indirizzo PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie

inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

TERMINI DI PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Ai sensi dell'Art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

SURROGAZIONE

Come previsto dall'articolo 1916 del Codice Civile: L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli dagli affiliati dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

SANZIONI INTERNAZIONALI per EAIB

Le “Sanzioni Internazionali” indicano l'insieme delle disposizioni nazionali e internazionali che regolano gli embarghi, gli individui e le entità sanzionate, il finanziamento del terrorismo e le restrizioni commerciali adottate da: i) Nazioni Unite; (ii) Unione Europea; (iii) Stati Uniti d'America, principalmente attraverso l'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti; (iv) Regno Unito e (v) giurisdizioni nazionali che

disciplinano le presenti Condizioni di Assicurazione.

Europ Assistance S.A Irish Branch non è tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, né a liquidare sinistri, né a fornire prestazioni o servizi descritti nelle Condizioni di Assicurazione se questo la espone a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni commerciali o economiche, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o di giurisdizioni nazionali applicabili che disciplinano le presenti Condizioni di Assicurazione. Questa clausola prevarrà su qualsiasi clausola contraria eventualmente contenuta in queste Condizioni di Assicurazione.

Per ulteriori dettagli puoi di visitare:

<https://www.europassistance.it/contenuti-utili/international-regulatory-information-links>

Attenzione!

La copertura assicurativa fornito dalla EAIB non è operante nei seguenti Paesi: Bielorussia, Regione della Crimea e Zaporizhzhia, Kherson, regioni del Donetsk e del Luhansk, Iran, Corea del Nord, Russia e Siria.

Se siete cittadini degli Stati Uniti e vi siete recati a Cuba e/o in Venezuela, siete tenuti a dimostrare di aver viaggiato a Cuba e/o in Venezuela in conformità alle leggi degli Stati Uniti prima che possiamo fornire una prestazione o un pagamento.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti per la stipula del contratto assicurativo o in occasione di sinistri saranno trattati esclusivamente per offrire i servizi assicurativi oggetto del contratto stesso da Europ Assistance S.A Irish Branch e da CHUBB, ognuna titolare del trattamento dei dati personali.

V.012025

Europ Assistance S.A Irish Branch è titolare del trattamento dei dati per	Chubb è titolare del trattamento dei dati per
- Assistenza e spese mediche - Annullamento, mancata partenza e ritardata partenza - Interruzione di viaggio effetti personali, denaro e documenti di viaggio	Infortuni viaggi Inconvenienti Viaggi Noleggio auto - furto, danni e responsabilità civile aggiuntiva Protezione acquisti

La sezione sottostante si riferisce alla clausola di protezione dei dati di Chubb:

Trattiamo i dati personali da Lei forniti o raccolti tramite soggetti da noi autorizzati, come per esempio gli intermediari assicurativi, per le finalità connesse alla sottoscrizione e gestione delle polizze nonché per la valutazione di eventuali richieste di indennizzo derivanti dal verificarsi di un sinistro. I dati che potranno essere da noi trattati sono dati personali quali nome, cognome, indirizzo, numero di polizza, così come, previo Suo consenso, particolari categorie di dati quali – per esempio – i dati inerenti al Suo stato di salute (di seguito tutti insieme i “Dati”) nell’ipotesi in cui ciò sia necessario al fine di valutare l’entità del sinistro, definire il livello di rischio assicurativo ed in generale adempiere ad ogni Sua specifica richiesta. Per lo svolgimento delle predette finalità, i Suoi Dati potranno essere comunicati alle altre società del Gruppo anche ubicate all'estero. Al fine di adempiere alle richieste derivanti dalla gestione della polizza, ci avvaliamo anche di soggetti terzi autorizzati al trattamento dei Suoi Dati che operano secondo e nei limiti delle istruzioni da noi impartite. Lei ha diritto di accedere ai Suoi Dati in ogni momento, opporsi al trattamento dei

medesimi, chiederne la modifica e/o cancellazione ed esercitare tutti i diritti a Lei consentiti dalla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali. Da ultimo, Lei ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante in materia di Protezione dei Dati Personali. L'Informativa completa sul trattamento dei suoi Dati da parte di Chubb è disponibile sul nostro sito internet www.chubb.com/it-it/footer/privacy-statement.html

La sezione sottostante si riferisce alla clausola di protezione dei dati di EAIB :

QUALE PERSONA GIURIDICA UTILizzerà I TUOI DATI PERSONALI?

Il Titolare del Trattamento è l'Assicuratore Europ Assistance S.A. è una società per azioni francese disciplinata dal codice delle assicurazioni francese, con sede legale al 2 rue Pillet-Will, 75009 Parigi, Francia. La società è iscritta al Registro del Commercio e delle Imprese di Parigi con il numero 451 366 405. La compagnia sottoscrive la presente Polizza attraverso la sua succursale irlandese Europ Assistance S.A., con sede principale al Ground Floor, Block B, Riverside IV, SJRQ, Dublino 2, Irlanda, D02 RR77, e iscritta al registro imprese irlandese con il numero 907089.

Qualora desideri porre qualunque domanda riguardante il trattamento dei Tuoi Dati Personali o qualora Tu intenda esercitare un diritto in relazione ai Tuoi Dati Personali, puoi contattare il Responsabile per la Protezione Dati al seguente indirizzo:

EUROP ASSISTANCE SA
2 rue Pillet-Will, 75009 Paris, France,
EAGlobalDPO@europ-assistance.com

IN CHE MODO UTILIZZIAMO I TUOI DATI PERSONALI?

L'Assicuratore utilizzerà i Tuoi dati personali per diverse finalità.

Per l'esecuzione del contratto, trattiamo i Tuoi dati personali per:

- la sottoscrizione di contratti di assicurazione e la gestione dei relativi rischi;

- eseguire i controlli sulle condizioni di assicurabilità,
- la gestione della Polizza; e
- la gestione dei sinistri e dei reclami.

Inoltre, l'Assicuratore utilizzerà i Tuoi dati personali sulla base dei Nostri interessi legittimi per:

- effettuare la prevenzione delle frodi e gestione e/o prevenzione di irregolarità/frodi,
- condurre e gestire questionari e controlli sulla soddisfazione dei clienti, e
- migliorare continuamente l'efficienza e la rapidità del Nostro sistema di gestione dei sinistri (ad esempio, eseguire analisi, migliorare l'esperienza dell'utente, eseguire il debug e condurre ricerche, fornire assistenza e formazione ai clienti).

Eseguiamo un'analisi di bilanciamento degli interessi per garantire che tali attività di trattamento siano svolte in conformità con il Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679).

Quando raccogliamo dati sensibili, come quelli relativi alla salute, richiediamo il Tuo consenso esplicito.

Infine, potremmo dover trattare i Tuoi dati personali per adempiere agli obblighi di legge in relazione a:

- lotta al riciclaggio di denaro,
- lotta al finanziamento del terrorismo,
- sanzioni economiche e finanziarie internazionali.

QUALI DATI PERSONALI UTILIZZIAMO?

Verranno sottoposti a trattamento solo i dati personali strettamente necessari per le predette finalità. In particolare, l'Assicuratore sottoporrà a trattamento:

- nome, dati di contatto e documenti identificativi (per esempio passaporto);
- informazioni bancarie;
- qualsiasi documento da Te fornito all'Assicuratore per la gestione del Tuo sinistro.

CON CHI CONDIVIDIAMO I TUOI DATI PERSONALI?

Possiamo condividere tali dati personali con altre società del gruppo Europ Assistance o con le società appartenenti al Gruppo Generali, con organizzazioni esterne, come i nostri revisori, riassicuratori o co-assicuratori, gestori di sinistri, agenti, distributori che di volta in volta dovranno fornire i servizi coperti dalla Tua Polizza e con tutte le altre entità che svolgono attività di natura tecnica, organizzativa o operativa a supporto dell'assicurazione. Tali organizzazioni o entità possono chiederle un consenso separato per il trattamento dei Tuoi dati personali per le proprie finalità.

Condivideremo inoltre alcune informazioni rilevanti sul Tuo reclamo (ad esempio, lo stato del reclamo, il tipo, il motivo) con AMERICAN EXPRESS così come sul Tuo Sinistro nella misura in cui tali informazioni sono necessarie per eseguire adeguatamente il contratto che AMERICAN EXPRESS ha con Te.

PERCHÉ È NECESSARIO CHE TU CI FORNISCA I TUOI DATI PERSONALI?

La raccolta dei Tuoi dati personali è necessaria al fine di consentirci di eseguire la Polizza. Se scegli di non fornirci i Tuoi dati personali, non saremo in grado di proseguire con la Polizza e fornire i servizi ivi previsti.

DOVE TRASFERIAMO I TUOI DATI PERSONALI?

Possiamo trasferire tali dati personali verso paesi, territori o organizzazioni che si trovano al di fuori dell'Area Economica Europea (EEA) e che la Commissione Europea non ritiene garantiscano un adeguato livello di protezione. In tale caso, il trasferimento dei Tuoi dati personali verso entità non EEA avverrà a seguito dell'applicazione di adeguate garanzie, nel rispetto della legislazione applicabile. Hai diritto di

ottenere le informazioni e, ove rilevante, una copia delle adeguate garanzie adottate per il trasferimento dei Tuoi dati personali al di fuori della AEE contattando il Responsabile per la Protezione Dati.

QUALI SONO I TUOI DIRITTI RELATIVI AI TUOI DATI PERSONALI?

Puoi esercitare i seguenti diritti in relazione ai Tuoi dati personali:

- **Accesso** – puoi richiedere di avere accesso ai Tuoi dati personali;
- **Rettifica** – puoi chiedere all'Assicuratore di correggere i dati personali che siano imprecisi o incompleti;
- **Cancellazione** – puoi chiedere all'Assicuratore di cancellare i dati personali ove sussista uno dei seguenti motivi:
 - a) i dati personali non siano più necessari in relazione allo scopo per cui sono stati raccolti o altrimenti trattati dall'Assicuratore;
 - b) la revoca del Tuo consenso su cui è basato il trattamento e non esiste altra base giuridica per il trattamento;
 - c) Ti opponi al trattamento sulla base del diritto di opporsi e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, o Ti opponi al Nostro trattamento avente finalità di marketing diretto;
 - d) i dati personali sono stati trattati dall'Assicuratore in modo illecito;
 - e) i dati personali devono essere cancellati dall'Assicuratore per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione Europea o dello Stato Membro cui è soggetto l'Assicuratore.
- **Limitazione** – puoi chiedere all'Assicuratore di limitare le modalità con cui tratta i Tuoi dati personali quando ricorra una delle seguenti ipotesi:
 - a) contesti l'accuratezza dei Tuoi dati personali, per il periodo necessario all'Assicuratore per verificare l'accuratezza;
 - b) il trattamento è illecito e Ti opponi alla cancellazione dei dati

personali e chiedi invece che ne sia limitato l'utilizzo;

- c) l'Assicuratore non ha più necessità dei dati personali ai fini del trattamento, ma Tu vuoi i dati personali per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- d) Ti sei opposto al trattamento sulla base del diritto di opporsi, e chiedi all'Assicuratore di limitare il trattamento dei dati in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi dell'Assicuratore rispetto a quelli dell'interessato di opporsi;
- **Portabilità** – puoi chiedere all'Assicuratore di trasferire i dati personali che ci ha fornito a un'altra organizzazione e/o puoi chiedere di ricevere i Tuoi dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.
- **Opposizione** - quando trattiamo i vostri dati personali per soddisfare un nostro interesse legittimo, anche per finalità di marketing diretto, avete il diritto di opporvi a tale trattamento dei vostri dati personali e di chiederci di interrompere tali attività di trattamento.
- **Revoca del consenso** – puoi revocare il Tuo consenso, in qualsiasi momento, per il trattamento dei Tuoi dati personali per i quali hai fornito il consenso in precedenza. In caso di revoca del Tuo consenso, potremmo non essere più in grado di proseguire con la Tua richiesta di indennizzo.

Potrai esercitare i Tuoi diritti contattando il Responsabile per il Trattamento dei dati personali:

EAGlobalDPO@europ-assistance.com

La richiesta di esercitare i diritti è gratuita, a meno che la richiesta stessa sia manifestamente infondata o eccessiva.

QUALI SONO I VOSTRI DIRITTI SE UTILIZZIAMO PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI?

Per gestire la vostra richiesta di indennizzo e rispondervi più rapidamente, utilizziamo un sistema di gestione dei sinistri che scan-

siona e analizza il contenuto della Tua richiesta di indennizzo e la documentazione a supporto. La valutazione del Tuo sinistro è quindi completamente automatizzata e non vi è alcun intervento umano nel processo decisionale. In base alla lettura e all'interpretazione della documentazione a supporto forniti, il sistema di gestione dei sinistri valuterà se la richiesta di indennizzo soddisfa i termini e le condizioni della Polizza e se accettarla o respingerla, in tutto o in parte.

Il Nostro sistema di gestione dei sinistri viene controllato regolarmente per garantire che rimanga equo, efficace e accurato.

In ogni caso, hai il diritto di ottenere una spiegazione della decisione relativa alla Tua richiesta di indennizzo, di contestarla e di richiedere la revisione manuale della decisione da parte di uno dei Nostri operatori. A tal fine contattarci alla seguente pagina web :

www.americanexpress.it/sinistri come è sempre possibile fare per la gestione manuale dei sinistri.

Inoltre, utilizzeremo i Tuoi dati personali per migliorare costantemente l'efficienza e la rapidità del nostro sistema di gestione dei sinistri. Hai il diritto di chiederci di non utilizzare i Tuoi dati personali per questo scopo specifico.

COME PRESENTARE UN RECLAMO?

Qualora non fossi soddisfatto delle risposte fornite dall'Assicuratore, hai il diritto di presentare reclamo all'autorità di vigilanza i cui contatti sono riportati di seguito:

Autorità francese:
Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) 3
Place de Fontenoy
TSA 80715
75334 PARIS CEDEX 07
France
www.cnil.fr

Autorità italiana:

Garante della protezione dei dati personali, mediante raccomandata A/R indirizzata a:

Garante per la protezione dei dati personali

Piazza di Monte Citorio

121 00186, Roma

Italia

E-mail all' indirizzo:

garante@gdpd.it oppure mprotocollo@pec.gdpd.it

o mediante fax al numero: 06 69677 3785

PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI PERSONALI?

Conserveremo i Tuoi dati personali per tutto il tempo necessario per gli scopi sopra indicati o per tutto il tempo richiesto dalla legge.

INDICE

CAPITOLO 1

Coperture Assicurative della polizza viaggi d'affari Carta Corporate Platino American Express

Informazioni importanti	Pagina 11
Definizioni Generali	Pagina 12
Assistenza e Spese Mediche	Pagina 15
Annullamento, Mancata Partenza e Ritardata Partenza	Pagina 18
Interruzione di Viaggio	Pagina 19
Effetti Personali, denaro e documenti di Viaggio	Pagina 20
Inconvenienti di Viaggio	Pagina 21
Noleggio Auto, Furto, Danni	Pagina 22
Infortuni Viaggi	Pagina 23
Tutela Legale in Viaggio	Pagina 25
Esclusioni Generali	Pagina 28

CAPITOLO 2

Requisiti per ricevere assistenza e presentare denunce di sinistro	Pagina 31
Informazioni necessarie	Pagina 33

CAPITOLO 1

COPERTURE ASSICURATIVE DELLA POLIZZA VIAGGI D'AFFARI CARTA CORPORATE PLATINO AMERICAN EXPRESS

INFORMAZIONI IMPORTANTI

(Valide Per Tutte Le Coperture Assicurative Della Polizza Viaggi)

- 1). Consulti la sezione Definizioni generali. Tutti i termini elencati hanno un significato specifico e sono evidenziati in grassetto nel presente documento.
- 2). Chi ha diritto a usufruire delle coperture assicurative della Polizza Viaggi Carta Corporate Platino American Express: tutti i Titolari di Carta Corporate Platino American Express e i loro Familiari. Tutte le coperture assicurative della Polizza Viaggi saranno inoltre operative per i nipoti del Titolare (figli dei suoi figli) che viaggiano con lui. Per la copertura "Infortuni Viaggi": il solo Titolare di Carta Corporate Platino American Express.
- 3). Limiti di età: per avere diritto alle coperture assicurative della Polizza Viaggi i figli e i nipoti (figli dei figli) dei Titolari di Carta Corporate Platino American Express, devono essere di età inferiore a 25 anni il primo giorno del Viaggio. Per avere diritto all'assistenza medica e al rimborso delle spese mediche l'Assicurato deve essere di età inferiore a 80 anni per l'intera durata del Viaggio.
- 4). Limiti di indennità: tutti i limiti si riferiscono a ogni singola persona Assicurata e sono validi nel corso di un Viaggio (si veda la Definizione generale di "Viaggio").

- 5). Franchigia: alle coperture assicurative della Polizza Viaggi non verrà applicata alcuna franchigia.
- 6). Durata del Viaggio: la durata del Viaggio può essere di 120 giorni consecutivi con un massimo di 240 giorni nell'arco di un periodo di 365 giorni (si veda la Definizione generale di "Viaggio").
- 7). Malattie pre-esistenti: la copertura assicurativa decadrà qualora l'Assicurato fosse già a conoscenza della sua malattia (si vedano le Definizioni Generali cosicché le Esclusioni generali n. 13).
- 8). Informazioni su sport speciali e invernali: la copertura assicurativa è operativa anche se durante la vacanza l'Assicurato pratica attività sportive, più o meno avventurose, inclusi gli sport invernali, quali, a titolo di esempio: canoa, pesca, golf, equitazione, mountain bike, parapendio, scuba diving fino a 30 metri di profondità, sci e snowboard (anche fuoripista sotto la supervisione di una guida), tennis, sci d'acqua. Tuttavia, esistono sport e attività escluse dalla copertura assicurativa. Se lei ha intenzione di praticare sport potenzialmente pericolosi, è tenuto a informare la Società Assicuratrice.
- 9). Criteri di indennizzabilità: La Società Assicuratrice corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici l'indennità è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

10. Altre assicurazioni: la presente copertura vale unicamente per gli eventi non coperti da altre assicurazioni o previdenze pubbliche o private. Qualora uno o più rischi garantiti dalla presente polizza siano coperti da altre assicurazioni da chiunque contratte, la presente assicurazione viene prestata in secondo rischio e cioè per l'eccedenza rispetto a quanto dovuto da tali altre polizze. L' Assicurato è tenuto a fornire tali informazioni alla Società Assicuratrice e prestare assistenza al fine di chiedere il rimborso nelle sedi appropriate.

DEFINIZIONI GENERALI

Per “**Società Assicuratrice**” si intendono:

- **Chubb European Group SE** – Via Fabio Filzi 29, 20124
- **Succursale irlandese EUROP ASSISTANCE S.A. (EAIB)**, con sede principale al Ground Floor, Central Quay, Block B, Riverside IV, SJRQ, Dublino 2, DO2 RR77, Irlanda.

Per “**nostro/noi**” si intende American Express Italia S.r.l. con sede in Viale Alexandre Gustave Eiffel 15, 00148 Roma.

Per “**Persone assicurate, assicurato, Lei/Suo**” si intende:

- 1). Ogni Titolare di Carta Corporate Platino le cui Carte vengano rilasciate da American Express Travel Related Services Company Incorporated e/o American Express Italia S.r.l. (American Express) e/o da Società controllate e/o affiliate e/o licenziatricie della suddetta American Express Travel Related Services Company Inc, residenti in Italia e che siano funzionari, soci, proprietari o dipendenti di Aziende, e i cui conti della Carta siano in regola con i pagamenti degli estratti conto della Carta. Sono in copertura anche gli impiegati di Aziende con conti Business Travel Account, o conti S.O.F. (Firma depositata) per i quali i costi di trasporto sono addebitati a tali Conti e e che siano anche Titolari di Carta Corporate Platino.
 - 2). I coniugi/conviventi e i figli a carico al di sotto dei 23 anni delle
- V.012025

persone in copertura sono coperti:

- a). per le garanzie e le indennità di cui al Livello di Rischio A nel caso in cui accompagnino la Persona Assicurata nel “Viaggio di Lavoro”, su richiesta dell'Azienda e purché i loro costi di trasporto siano addebitati sul conto della Carta Corporate Platino dell'Azienda come avanti definita;
- b). per le garanzie e le indennità di cui al Livello di Rischio B se i loro costi di Trasporto per un “Viaggio Personale” sono addebitati sul conto della Carta Corporate Platino dell'Azienda come avanti definita.
- c). I funzionari, partner, proprietari, impiegati, consulenti o candidati all'impiego (un “Viaggiatore Autorizzato”) che siano stati autorizzati dall'Azienda, sempre che essa:
- d). abbia un conto Carta Corporate Platino, un conto Business Travel Account, oppure un Conto S.O.F. (Firma Depositata) emesso da American Express
- e). il pagamento sia effettuato su uno dei suddetti conti
- f). gli estratti conto della Carta siano inviati in Italia.

Per “**Azienda**”, nell'accezione utilizzata nel presente documento, s'intende la Società, l'Associazione, l'impresa individuale o una Società madre, consociata o affiliata della stessa, datore di lavoro del Titolare di Carta Corporate e che partecipi al programma Carta Corporate Platino di American Express

Per “**Beneficiario/i**” si intende la/le persona/e designata/e dall'Assicurato cui verrà corrisposta l'indennità prevista per il caso di morte di quest'ultimo. In difetto di designazione, l'indennizzo verrà corrisposto agli aventi diritto ai sensi delle disposizioni di legge applicabili in materia di successioni testamentarie o, in mancanza di valido testamento, di successioni ab intestato. L' Assicurato potrà in ogni momento, durante la vigenza del presente Contratto, modificare

l'indicazione del (dei) beneficiario (i) con comunicazione scritta alla Società Assicuratrice.

Per “Collega” si intende un dipendente della medesima Società presso la quale risulta come dipendente il Titolare di Carta Corporate Platino American Express.

Per “Cura” si intende procedure mediche o chirurgiche il cui fine esclusivo sia la cura o l'individuazione di stati patologici gravi o di lesioni ed eseguiti da un medico debitamente autorizzato.

Per “Danno” si intende, quando tale termine venga utilizzato

con riferimento a mani o piedi, il completo distacco degli stessi all'altezza o al di sopra del polso o della caviglia o la perdita completa della capacità funzionale degli stessi; quando utilizzato con riferimento ad un occhio significa la perdita completa ed irreversibile della capacità visiva di tale occhio; oppure la morte.

Per “Direttore medico” si intende il Responsabile Medico della Struttura Organizzativa.

Per “Domicilio” si intende l'indirizzo principale ove il Titolare abita nel Paese di Residenza.

Per “Familiare” del Titolare si intende il/la suo/sua coniuge/ partner, purché convivente con lei, e i figli di età inferiore a 25 anni legalmente a suo carico, inclusi figliastri, figli in affidamento o adottati.

Per “Indennità” si intende la somma di denaro che la Società Assicuratrice corrisponderà a seguito del Danno subito dall'Assicurato.

Per “Lesione Fisica” si intende una lesione che:

- a). sia causata da un infortunio; e
- b). sia causata esclusivamente e direttamente da evidente causa fortuita violenta ed esterna; e
- c). abbia quale conseguenza un Danno diretto ed indipendente da qualsiasi altra causa.

V.012025

Per “Malattia Pre-Esistente” si intende qualsiasi condizione medica pre-esistente di cui l'Assicurato fosse già a conoscenza nel momento in cui richiede la Carta Corporate Platino American Express o altre Carte sul suo conto, o prima di prenotare il Viaggio, quale dei due sia l'evento più recente riferibile all'Assicurato ovvero a qualsiasi persona da cui dipenda il Viaggio, inclusi i Parenti Prossimi o i soci d'affari, e per la quale:

- a). sia stato ricoverato in ospedale negli ultimi 12 mesi;
- b). sia in attesa di risultati di esami o in lista di attesa per un'operazione, una visita o un esame;
- c). abbia iniziato un ciclo di cure o cambiato cura negli ultimi tre mesi;
- d). necessiti di controlli medici, chirurgici o psichiatrici ogni dodici mesi o più frequentemente;
- e). sia stata comunicata una prognosi terminale;
- f). sia al corrente di motivazioni che richiedano l'annullamento o l'interruzione del Viaggio.

Per “Mancato Imbarco per cause non imputabili all'Assicurato” si intende che Lei abbia effettuato o tentato di effettuare le operazioni preliminari di imbarco (c.d. c heck in) per il Volo Assicurato entro gli orari a tal fine pubblicati e che, indipendentemente dalla Sua volontà, Le sia stato negato l'imbarco a causa dell'eccesso di prenotazioni (c.d. overbooking).

Per “Mezzo di Trasporto Pubblico” s'intendono esclusivamente navi, treni e aerei, purché gestiti da Ditte e/o Aziende regolarmente autorizzate al trasporto pubblico di passeggeri paganti.

Per “Paese di Residenza” si intende lo stato o la nazione presso la quale lei elegge la sua residenza anagrafica (dimostrabile mediante qualsiasi documento ufficiale).

Per “Parente Prossimo” del Titolare si intendono: coniuge o partner; madre; padre; figlio; figlia; suocera; suocero; nuora; genero; sorella; fratello; cognata; cognato; nonno; nonna; matrigna; patrigno; sorellastra; fratellastro; zia; zio; nipote (figlio a dei propri figli o dei propri fratelli/sorelle).

Per “Perdita Bagaglio” si intende che il Suo bagaglio registrato non Le sia stato consegnato entro 48 ore dall'orario di arrivo del Volo Assicurato all'aeroporto di destinazione finale.

Per “Perdita Coincidenza” per cause non imputabili all'Assicurato si intende che Lei perda la coincidenza confermata del Volo Assicurato:

- a). a causa del ritardato arrivo del Suo Volo Assicurato; e
- b). non Le venga messo a disposizione alcun mezzo di trasporto alternativo entro 4 ore dopo l'effettivo orario di arrivo del Suo Volo Assicurato.

Per “Rimborso Viaggio” si intende la messa a disposizione di un biglietto ferroviario (di prima classe) o, nel caso in cui la distanza dal luogo di malattia o dell'infortunio al Domicilio sia superiore a 450 miglia/700 Km, un biglietto aereo di classe economica ovvero di classe equivalente a quello del biglietto originale ovvero quanto ritenuto necessario dal Direttore medico della Struttura Organizzativa. La Struttura Organizzativa metterà a disposizione un taxi dall'aeroporto/stazione ferroviaria di destinazione all'ospedale o all'albergo. In ogni caso, qualora Lei provveda direttamente al trasporto taxi, Le verrà rimborsato esclusivamente fino ad un massimo di € 100.

Per “Rimpatrio/Trasferimento” si intende, in riferimento

all'Assicurato:
V.012025

- a). spese necessarie per il suo trasferimento al più vicino ospedale adeguatamente attrezzato qualora il trasporto non venga fornito gratuitamente nel paese del sinistro; o
- b). trasferimento presso una struttura sanitaria più idonea e specializzata alle cure del caso, qualora i servizi medici locali siano ritenuti inadeguati dal Direttore medico della Struttura Organizzativa; o
- c). rimpatrio direttamente al Paese di Residenza quando venga raccomandato dal Direttore medico della Struttura Organizzativa; o
- d). ritorno al Domicilio, a seguito di ricovero ospedaliero, purché l'Assicurato sia stato ritenuto in grado di viaggiare dal Direttore medico della Struttura Organizzativa e i suoi originari mezzi di trasporto non possano essere utilizzati.

Per “Ritardata Consegna Bagaglio” si intende che il Suo bagaglio registrato non Le sia stato consegnato entro 6 ore dall'arrivo del Volo Assicurato all'aeroporto di destinazione finale.

Per “Ritardata Partenza e Cancellazione del Volo” si intende che la partenza di un Volo Assicurato venga ritardata per più di 4 ore rispetto all'orario previsto o che venga cancellata e che non Le venga messo a disposizione alcun mezzo di trasporto alternativo entro 4 ore dall'orario di partenza previsto.

Per “Sport Speciali” si intende football americano, boxe, salto dal ponte con un cavo elastico (bungee jumping), canoa, speleologia, immersioni nelle caverne, volo (eccetto quelli come passeggero a pagamento in velivoli autorizzati per il trasporto di passeggeri e merci); go-kart, volo con il deltaplano, salto a cavallo, volo in mongolfiera, caccia e caccia a cavallo, moto d'acqua e acquascooter, arti marziali, deltaplano a motore, moto da corsa e rally, mountain bike, scalate, paracadutismo, parapendio, parascending, pilotare un aeromobile, polo, scalata rocce, rugby, safari (ove Lei od altri turisti portino armi), immersione al di sotto di 30 metri, immersioni nelle caverne, corsa ad ostacoli con cavallo, canoa in fiumi e rafting, navigazione con yacht

oltre le 20 miglia marine dalla linea costiera più vicina; i seguenti sport invernali: bob slitta, eli-sci, hockey su ghiaccio, slittino, sci estremo, skeleton (slittino monoposto), salti con gli sci, sci agonistico; tutti gli sport professionali, prove di velocità, di prestazione, di resistenza.

Per “Struttura Organizzativa” si intende la Struttura che gestisce i sinistri per conto di Società Assicuratrice.

Per “Urgenza Medica” si intende un infortunio subito ovvero una malattia improvvisa ed imprevedibile o un mal di denti, non derivanti da una Malattia Pre-Esistente dell'Assicurato durante un Viaggio, da cui ne consegue nell'immediato la necessità di cure mediche o ricovero presso una struttura sanitaria, che a giudizio di un medico debitamente autorizzato o dal Direttore medico della Struttura Organizzativa, non possa essere differita fino al rientro dell'Assicurato nel Paese di Residenza.

Per “Viaggio” si intende un viaggio fuori del suo Paese di Residenza; oppure un viaggio all'interno del suo Paese di Residenza, a condizione che includa un volo o almeno un pernottamento (anticipatamente prenotato attraverso un intermediario turistico abilitato) purché fuori dal suo domicilio. Il Viaggio può avere una durata massima di 120 giorni consecutivi o di 240 giorni non consecutivi purché nell'arco di un periodo di 365 giorni, deve iniziare e terminare nel suo Paese di Residenza e deve essere acquistato tramite la Sua Carta Corporate Platino American Express.

Per “Viaggio di Lavoro” si intende l'incarico ricevuto da o sotto la direzione di un'Azienda (così come definita precedentemente), nell'ambito delle attività svolte dalla stessa. Nella definizione di “viaggio di lavoro” non si includono i viaggi quotidiani dal lavoro a casa e viceversa, quelli effettuati durante i periodi di aspettativa, i viaggi personali, le vacanze o i viaggi derivanti da lavoro casuale effettuato per l'Azienda in tali periodi.

Per “Volo Assicurato” si intende un volo:

- a). che inizi durante il corso della validità della Polizza Collettiva, sul quale Lei abbia prenotato un viaggio e
- b). che venga effettuato su un aeromobile gestito da una compagnia aerea che operi in base a licenza rilasciata dalle autorità competenti per il trasporto aereo di linea; e
- c). che sia un volo di linea in conformità a tale licenza, con orari e tariffe per i servizi passeggeri fra aeroporti stabiliti ad orari determinati come pubblicati nella Guida OAG World Airways o pubblicazioni simili.

Per “Zona Geografica” si intende fuori dal Suo Paese di Residenza eccetto che altrimenti stabilito per un particolare indennizzo

COPERTURA “ASSISTENZA E SPESE MEDICHE”

La seguente Copertura è offerta da EAIB con la Polizza Collettiva IB2500424ITCO41

Tutti i Titolari di Carta Corporate Platino American Express, inclusi i rispettivi Familiari, devono essere di età inferiore a 80 anni per l'intera durata del Viaggio per avere diritto all'assistenza medica e al rimborso delle spese mediche.

- 1). Nel caso di un'urgenza medica, la Struttura Organizzativa organizzerà e le rimborserà i costi per i seguenti servizi:
 - a). **Cure mediche:** fino a un importo massimo di € 2.000.000 per le spese mediche, chirurgiche e ospedaliere necessarie in seguito a una Sua malattia o a un Suo infortunio durante il Viaggio. Per permettere alla Struttura Organizzativa di valutare le circostanze di una situazione medica, Lei deve esonerare il Suo medico curante dall'obbligo di riservatezza riguardo i rapporti medico/paziente.

- b). **Rimpatrio dopo le cure:** la Società Assicuratrice organizzerà e pagherà per il Suo rimpatrio, facendosi carico anche dell'assistenza medica durante il viaggio qualora il Direttore medico della Struttura Organizzativa lo ritenesse necessario;
- c). **Cure dentistiche:** fino a un importo massimo di € 1.500 per cure dentistiche d'urgenza.
- d). **Alloggio per un Familiare o un Parente durante il Suo periodo di cura:** fino a un importo massimo di € 200 per notte (massimo 10 notti) come copertura delle spese di vitto e alloggio fino al momento in cui il Direttore medico della Struttura Organizzativa stabilisce che lei non ha più bisogno di cure durante il suo Viaggio.
- e). **Rimborso di spese di viaggio andata/ritorno per permettere a un Familiare o a un parente di assisterLa durante un Suo ricovero in ospedale:** volo in classe economica o biglietto ferroviario di seconda classe e fino a un importo complessivo di € 200 per notte per un massimo di 10 notti come copertura per le spese di vitto e alloggio di un Familiare o di un parente che la assiste in ospedale o durante la Sua convalescenza, qualora Lei viaggi da solo. La copertura decade al suo ritorno nel Suo Paese di Residenza.
- f). **Rimborso ospedaliero:** € 75 per notte fino a un importo massimo di 10 notti per l'intera durata del Suo ricovero in ospedale per l'acquisto di articoli volti a rendere la Sua degenza più confortevole.
- g). **Rimborso di convalescenza:** fino a un importo complessivo di € 300 per notte per un massimo di 10 notti come copertura delle spese di assistenza infermieristica, vitto e alloggio

qualora il Direttore medico della Società Assicuratrice ne stabilisca la necessità dopo il Suo rimpatrio.

- h). **Rimpatrio dei Suoi figli:** ragionevole rimborso viaggio andata/ritorno e un importo complessivo di € 200 per notte, per un massimo di 3 notti, come copertura delle spese di vitto e alloggio di un Familiare o un parente per andare a prendere e riaccompagnare figli in quanto Lei non è materialmente in grado di prendersene cura a causa di infortunio o malattia improvvisa.
- i). **Rimpatrio del Suo veicolo:** volo in classe economica o biglietto ferroviario di seconda classe e un importo complessivo di € 200 per notte per un massimo di 3 notti come copertura delle spese di vitto e alloggio di un autista sostitutivo qualora a seguito infortunio o malattia improvvisa, Lei o i Suoi compagni di viaggio non siate in grado di guidare il Suo veicolo.
- j). **Collega sostitutivo:** volo in classe economica o biglietto ferroviario di seconda classe per un collega che La sostituisca dopo il Suo rimpatrio al termine delle cure o qualora Lei non sia in grado di continuare a lavorare durante il Suo Viaggio a causa di infortunio o malattia improvvisa.
- k). **Spese funerarie e di sepoltura:** in caso di suo decesso durante il Viaggio, la Società Assicuratrice rimborserà totalmente il rimpatrio della salma oppure pagherà fino a un importo massimo di € 2.500 per la cremazione/sepoltura in loco

ESCLUSIONI

Le Esclusioni generali, sono valide per tutte le coperture assicurative della Polizza Viaggi.

Di seguito vengono specificate le Esclusioni relative ad “Assistenza e Spese Mediche”

- 1). Costi non approvati dal Direttore medico della Struttura Organizzativa.
- 2). Costi sostenuti per cure che secondo il Direttore medico della Struttura Organizzativa possono essere ragionevolmente rimandate fino al suo ritorno nel suo Paese di Residenza.
- 3). Costi per cure mediche e dentistiche, funerale e sepoltura nel Suo Paese di Residenza.
- 4). Cure che possono essere ricevute gratuitamente o a costi ridotti da un ente statale o equivalente, salvo diversi accordi con la Società Assicuratrice.
- 5). Qualsiasi costo da Lei sostenuto successivamente alla data in cui il Direttore medico della Struttura Organizzativa Le abbia comunicato che avrebbe potuto ritornare al Suo domicilio.
- 6). Costi da Lei sostenuti ignorando i consigli del Direttore medico della Struttura Organizzativa.
- 7). Cure o costi sostenuti per motivi estetici, a meno che il Direttore medico della Struttura Organizzativa non confermi per iscritto la necessità di tali cure in seguito a un'urgenza medica.
- 8). Cure programmate o che potevano essere ragionevolmente previste prima del suo Viaggio.
- 9). Bare o urne diverse da quelle che rispondono agli standard internazionali delle compagnie aeree.
- 10). Costi di Rimpatrio/Trasferimento per via aerea o marittima durante una crociera;
- 11). Costi relativi a dentiere, corone ed apparecchi ortodontici, oltre che le spese sostenute per apparecchi ortopedici e protesi in genere;
- 12). Costo di una cura prestata da parenti prossimi;
- 13). Qualsiasi circostanza menzionata nelle Esclusioni Generali.

V.012025

COPERTURA “ANNULLAMENTO, MANCATA PARTENZA E RITARDATA PARTENZA”

GARANZIE

La seguente Copertura è offerta da EAIB con la Polizza Collettiva IB2500424ITCO41.

La copertura assicurativa è operativa per le spese da Lei sostenute per il Viaggio non effettuato, per l'alloggio, per le escursioni e per le attività per il tempo libero già pagate o prenotate e non rimborsabili o per la cui modifica Lei deve pagare un costo aggiuntivo.

L'Assicurato riceverà un rimborso pari a un importo complessivo di € 10.000 se è costretto ad annullare, posticipare, modificare o rinunciare al Viaggio per uno dei seguenti motivi:

- a). un incidente, un'improvvisa malattia o la morte dell'Assicurato, della persona con cui Lei viaggia o della persona la cui visita costituisce lo scopo principale del Suo Viaggio, prima o durante il Suo Viaggio;
- b). un incidente, un'improvvisa malattia o la morte di un Suo Parente Prossimo, di un Parente Prossimo della persona con cui Lei viaggia o di un Parente Prossimo della persona la cui visita costituisce lo scopo principale del Suo Viaggio, prima o durante il Suo Viaggio;
- c). licenziamento dell'Assicurato per esubero con il conseguente diritto a un'indennità in base alla legge vigente;
- d). convocazione dell'Assicurato per assolvere il compito di giurato o testimone ma non in funzione di perito o consulente;

- e). gravi e imprevisti danni alla Sua abitazione o al suo luogo di lavoro abituale, qualora i danni siano stimati in un importo superiore a € 30.000;
- f). furto ai danni della Sua abitazione o del Suo luogo di lavoro abituale, qualora la Sua presenza sia richiesta dalle forze dell'ordine;
- g). ritardo superiore a 12 ore rispetto all'orario di partenza previsto del Viaggio di andata dovuto a interruzione di servizio nel settore dei trasporti, condizioni climatiche avverse, avaria meccanica dei mezzi di trasporto pubblico o incidenti. Il ritardo è ridotto a 6 ore per Viaggi di durata inferiore a 5 giorni.

ESCLUSIONI

Le Esclusioni generali, sono valide per tutte le coperture assicurative della Polizza Viaggi.

Di seguito vengono specificate le Esclusioni relative ad “Annullamento, Mancata

Partenza e Ritardata Partenza.”

- 1). Richieste di rimborso per annullamento conseguenza diretta o indiretta di circostanze note all'Assicurato prima della prenotazione del Viaggio.
- 2). Richieste di rimborso per annullamento conseguenza diretta o indiretta di circostanze note all'Assicurato prima che quest'ultimo facesse richiesta della Carta Corporate Platino American Express o di altre Carte sul suo conto.
- 3). Spese aggiuntive sostenute perché l'Assicurato non ha comunicato immediatamente al vettore o all'agente di viaggio che il Viaggio doveva essere annullato.

- 4). Richieste di rimborso per le quali l'Assicurato non sia in grado di fornire un certificato medico redatto da un medico (che non sia un suo Parente Prossimo) che confermi la condizione medica che ha reso necessario l'annullamento del Viaggio.
- 5). Qualsiasi circostanza menzionata nelle Esclusioni Generali.
- 3). gravi e imprevisti danni alla sua abitazione o al suo luogo di lavoro abituale, qualora i danni siano stimati in un importo superiore a € 30.000;
- 4). furto ai danni della sua abitazione o del suo luogo di lavoro abituale, qualora la sua presenza sia richiesta dalle forze dell'ordine.

COPERTURA "INTERRUZIONE DI VIAGGIO"

GARANZIE

La seguente Copertura è offerta da EAIB con la Polizza Collettiva IB2500424ITCO41. Qualora Lei sia costretto ad interrompere anticipatamente il Viaggio, riceverà un rimborso fino ad un importo complessivo di € 10.000 per:

- a). le spese di Viaggio ragionevoli e necessarie per il rientro a casa, e per riprendere il Viaggio prenotato in origine;
 - b). le spese da lei sostenute per il viaggio, l'alloggio, le escursioni e le attività per il tempo libero già pagate o prenotate, non rimborsabili, di cui non ha usufruito per uno dei seguenti motivi:
- 1). un incidente, un'improvvisa malattia o la morte dell'Assicurato, della persona con cui lei viaggia o della persona la cui visita costituisce lo scopo principale del suo Viaggio, prima del suo Viaggio;
 - 2). un incidente, un'improvvisa malattia o la morte di un suo Parente Prossimo, di un Parente Prossimo della persona con cui lei viaggia o di un Parente Prossimo della persona la cui visita costituisce lo scopo principale del suo Viaggio, prima del suo Viaggio;

ESCLUSIONI

Le Esclusioni generali, sono valide per tutte le coperture assicurative della Polizza Viaggi.

Di seguito vengono specificate le Esclusioni relative all'"Interruzione di Viaggio".

- 1). Richieste di rimborso che siano conseguenza diretta o indiretta di circostanze note all'Assicurato prima della prenotazione del Viaggio.
- 2). Richieste di rimborso che siano conseguenze dirette o indirette di circostanze note all'Assicurato prima che quest'ultimo richiedesse la Carta Corporate Platino American Express o altre Carte sul suo conto.
- 3). I biglietti non utilizzati non le saranno rimborsati qualora la Società Assicuratrice abbia già pagato una soluzione di viaggio alternativa per consentirle di raggiungere la stessa destinazione.
- 4). Richieste di rimborso per le quali l'Assicurato non sia in grado di fornire un certificato redatto da un medico che confermi la condizione che ha reso necessaria l'interruzione del Viaggio.
- 5). Sinistri successivi dovuti alla stessa causa o allo stesso evento in quanto il difetto originale non era stato correttamente riparato.
- 6). Costi coperti dalla sua assicurazione sull'abitazione.

Copertura “Effetti Personali, denaro e documenti di Viaggio”

Garanzie

La seguente Copertura è offerta da EAIB con la Polizza Collettiva IB2500424ITCO41

- 1). La copertura assicurativa è operativa per gli effetti personali che l'Assicurato porta con sé, acquista o noleggia durante il Viaggio e per il denaro e i documenti di viaggio, purché portati dall'Assicurato sulla sua persona, custoditi in una cassetta di sicurezza o chiusi a chiave nel comparto di sicurezza di un veicolo.
- 2). In caso di smarrimento, furto o danneggiamento degli effetti personali, del denaro e dei documenti di viaggio, l'Assicurato riceverà un rimborso fino a un massimo di:
 - a). € 5.000 in totale per Viaggio;
 - b). € 750 per il valore o il costo attualmente necessario per riparare ciascun articolo o ciascun paio o set di articoli complementari o utilizzati insieme;
 - c). € 750 per il denaro e i documenti di viaggio, con il limite di € 75 per i minori di 16 anni.
- 3). In caso di emergenza, la Società Assicuratrice può anticipare all'Assicurato fino a un importo massimo di € 5.000 in denaro contante.
- 4). La Società Assicuratrice provvederà a fornire consigli e assistenza (se possibile) e a rimborsare le spese di spedizione per quanto

riguarda la sostituzione in caso di smarrimento, di furto o di danneggiamento di oggetti di emergenza quali occhiali, lenti a contatto, prescrizioni mediche e documenti di viaggio necessari per il rientro dell'Assicurato o per la prosecuzione del suo Viaggio.

- 5). All'Assicurato verranno rimborsate le eventuali spese di viaggio e di alloggio aggiuntive, nonché le spese sostenute presso il consolato per sostituire i documenti di viaggio necessari per il rimpatrio dell'Assicurato o per la prosecuzione del suo Viaggio.

ESCLUSIONI

Le Esclusioni generali sono valide per tutte le coperture assicurative della Polizza Viaggi.

Di seguito vengono specificate le Esclusioni relative a “Effetti Personali, Denaro e Documenti di Viaggio”.

- 1). Normale usura.
- 2). Casi di smarrimento, furto o danneggiamento di effetti personali in cui l'Assicurato non abbia adottato sufficienti misure di sicurezza o li abbia lasciati incustoditi o fuori della sua portata.
- 3). Casi di smarrimento o furto in cui l'Assicurato non abbia denunciato il fatto alle autorità competenti, al vettore o al gestore della struttura ricettiva e non abbia ottenuto il relativo verbale scritto entro 48 ore.
- 4). Danni a beni trasportati in cui l'Assicurato non abbia denunciato il fatto al vettore e non abbia ottenuto il relativo verbale scritto entro 48 ore.
- 5). Casi di furto o danneggiamento di veicoli od oggetti all'interno di un veicolo in cui non siano visibili segni di effrazione.

- 6). Documenti diversi da quelli di viaggio.
- 7). Danni a elementi fragili.
- 8). Masserizie.
- 9). Furto da rastrelliere portabagagli montate sul tetto o sul cofano di veicoli, tranne nel caso di attrezzature da campeggio.
- 10). Per quanto riguarda il denaro, ammanchi dovuti a errori e a svalutazioni.

COPERTURA “INCONVENIENTI DI VIAGGIO”

GARANZIE

La seguente copertura è offerta da Chubb European Group SE con la Polizza n° 010306471S.

Tutte le spese che seguono per viaggio, pasti, bibite e albergo, nonché per l'acquisto o il noleggio di beni di prima necessità, devono essere state effettuate con la Carta Corporate Platino American Express dell'Assicurato mentre è in Viaggio. Nel caso in cui l'Assicurato non fosse il Titolare di Carta, può essere utilizzato un altro mezzo di pagamento. Ricevute dettagliate devono essere conservate come prova dell'acquisto.

- 1). Lei sarà rimborsato delle spese addizionali sostenute per spostamenti, pasti, bibite e albergo effettuate nel periodo tra l'orario previsto e quello effettivo di partenza, fino a un limite massimo di € 350 per Assicurato, nel caso di:
 - a). Ritardo e/o cancellazione del Volo. Ritardo e/o cancellazione del Volo Assicurato senza che le venga messo a disposizione alcun mezzo di trasporto alternativo entro 4 ore dopo l'orario di partenza ufficiale.

- b). Mancato Imbarco per cause non imputabili all'Assicurato. Imbarco negato, indipendentemente dalla Sua volontà, a causa dell'eccesso di prenotazioni (c.d. overbooking), dopo che Lei abbia effettuato o tentato di effettuare le operazioni preliminari di imbarco (c.d. check in) per il Volo Assicurato entro gli orari a tal fine pubblicati.

- c). Perdita coincidenza. Lei perde la sua coincidenza e non le viene messo a disposizione alcun mezzo di trasporto alternativo entro 4 ore dopo l'orario di partenza ufficiale.

- 2). Lei riceverà il rimborso delle spese sostenute con la Sua Carta Corporate Platino American Express per l'acquisto o il noleggio di articoli di prima necessità, quali ad esempio abbigliamento strettamente necessario o oggetti per l'igiene personale, come segue:

- a). Ritardata Consegna Bagaglio. Fino a € 350 per persona assicurata se il bagaglio registrato non è stato consegnato entro 6 ore dal suo arrivo all'aeroporto di destinazione.

- b). Perdita Bagaglio. Fino ad € 1.250 per persona assicurata, se il bagaglio registrato non è stato consegnato entro 48

- c). ore dall'orario di arrivo del Volo Assicurato all'aeroporto di destinazione finale, per le spese sostenute entro 4 giorni e prima della riconsegna del bagaglio.

- 3). La Società Assicuratrice non pagherà per più di tre sinistri per ciascun anno solare.

ESCLUSIONI

Le Esclusioni generali sono valide per tutte le coperture assicurative della Polizza Viaggi.

Di seguito vengono specificate le Esclusioni relative a “Inconvenienti

di Viaggio”.

- 1). In caso di mancato Imbarco per cause non imputabili all'Assicurato e perdita della coincidenza, richieste di indennizzo quando non sia stato concesso sufficiente tempo per arrivare al punto di partenza o alla coincidenza con il volo.
- 2). Spese aggiuntive sostenute nei casi in cui la compagnia aerea abbia offerto alternative di viaggio o di alloggio e queste ultime siano state rifiutate.
- 3). Ritardata consegna bagaglio o ulteriore ritardo nella consegna del bagaglio sull'ultima tratta del volo di ritorno dell'Assicurato.
- 4). In caso di ritardo nella consegna del bagaglio o di ulteriore ritardo nella consegna del bagaglio, gli articoli che non sono di prima necessità per il suo Viaggio.
- 5). Mancato ottenimento del verbale di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report, P.I.R.) da parte delle autorità aeroportuali competenti del luogo di destinazione..
- 6). Gli articoli acquistati dopo che le è stato consegnato il bagaglio.
- 7). Accettazione volontaria da parte dell'Assicurato di un indennizzo da parte della compagnia aerea a fronte del mancato imbarco per overbooking.

COPERTURA “NOLEGGIO AUTO, FURTO, DANNI”

GARANZIE

La seguente copertura è offerta da Chubb European Group SE con la Polizza n° 010306473S.

Tutte le spese che seguono per viaggio, pasti, bibite e albergo, nonché per l'acquisto o il noleggio di beni di prima necessità, devono essere state effettuate con la Carta Corporate Platino American Express

V.012025

dell'Assicurato mentre è in Viaggio. Nel caso in cui l'Assicurato non fosse il Titolare di Carta, può essere utilizzato un altro mezzo di pagamento. Ricevute dettagliate devono essere conservate come prova dell'acquisto.

- 1). In caso di furto o danneggiamento di un bene per cui lei è responsabile in base al suo contratto di noleggio (incluso, ma non solo, il veicolo a noleggio), la Società Assicuratrice provvederà al pagamento di queste somme, incluse eventuali somme ulteriori che fossero addebitate all'Assicurato. La prestazione per l'evento dannoso sarà garantita indipendentemente dalla responsabilità o meno dell'Assicurato nell'evento, fino a un massimo di € 75.000 per evento. Resta inteso che in nessun caso la presente assicurazione risponderà per somme superiori al valore commerciale del veicolo noleggiato.
- 2). In virtù della presente polizza, l'Assicurato non ha la necessità di attivare le seguenti coperture assicurative supplementari od opzionali dalla società di noleggio:
 - a). copertura danni e collisione (CDW);
 - b). copertura danni e furto (LDW);
 - c). eliminazione / riduzione della franchigia per i danni al veicolo (Super CDW / LDW);

ESCLUSIONI

Le Esclusioni generali sono valide per tutte le coperture assicurative della Polizza Viaggi.

Di seguito vengono specificate le Esclusioni relative a “Noleggio Auto, Furto, Danni”

- 1). La copertura assicurativa vale solo per la parte eccedente l'assicurazione obbligatoria della società di noleggio.

- 2). L'Assicurato non potrà stipulare più di un contratto di noleggio alla volta.
- 3). Richieste di indennizzo nei confronti dell'Assicurato da parte dei suoi familiari, di passeggeri o di dipendenti dell'Assicurato.
- 4). Richieste di indennizzo da parte dell'Assicurato nei confronti dei suoi familiari, di passeggeri o di suoi dipendenti.
- 5). Utilizzo del veicolo a noleggio non conforme alle condizioni del contratto di noleggio.
- 6). Ciclomotori e motocicli, veicoli commerciali, autocarri, camper e veicoli non adibiti all'uso su strada pubblica, compresi in via esemplificativa e non esaustiva rimorchi o roulotte.
- 7). Uso dei veicoli fuori strada, in gare di corsa, trial, rally o prove di velocità, o nelle prove o addestramenti alle medesime.
- 8). Multe e/o danni punitivi.
- 9). In caso di eventi dannosi che avvengono nel territorio dello Stato Italiano, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, la presente garanzia non è operante:
 - a). nel caso di mancato pagamento del premio di assicurazione relativo alla copertura assicurativa richiesta dalla legge 990 del 24/12/1969 e successive modifiche;
 - b). nel caso in cui l'Assicurato fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato l'inoperatività della garanzia di cui alla legge 990 del 24/12/1969 e successive modifiche.

COPERTURA “INFORTUNI VIAGGI”

GARANZIE

La seguente copertura è offerta da Chubb European Group SE con la Polizza n° 010306472S.

La presente copertura assicurativa è operativa per gli infortuni che l'Assicurato subisca durante un Viaggio. È considerato infortunio un evento dovuto a causa violenta fortuita ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

- 1). Qualora l'Assicurato subisca durante il suo viaggio una lesione fisica, che si verifichi
 - a). mentre viaggia quale passeggero su un Mezzo di Trasporto Pubblico, mentre salga o scenda dallo stesso o sia investito da tale mezzo; oppure
 - b). nelle 3 ore antecedenti il Suo orario di partenza mentre si sta recando direttamente all'aeroporto, porto o stazione ferroviaria allo scopo di imbarcarsi su un aereo, nave o treno per un Viaggio Assicurato; oppure
 - c). mentre si trova in un aeroporto, porto o stazione ferroviaria immediatamente dopo essere sceso da un aereo, nave o treno utilizzato per un Viaggio Assicurato; e durante le 3 ore successive a tale momento mentre sta viaggiando verso la Sua destinazione finale entro 365 giorni dalla data dell'infortunio, da questa derivi un Danno, La Società Assicuratrice corrisponderà la relativa indennità in conformità alla seguente tabella:

TABELLA DANNI	INDENNITA' VIAGGIO DI AFFARI	INDENNITA' VIAGGIO
Morte	€ 600.000	€ 350.000
Perdita di entrambe le mani o i piedi	€ 600.000	€ 350.000
Perdita di una mano o di un piede	€ 600.000	€ 350.000
Perdita totale della capacità visiva di entrambi gli occhi	€ 600.000	€ 350.000
Perdita della capacità visiva di un occhio e perdita di una mano o di un piede	€ 300.000	€ 175.000

- 2). Nel caso di infortunio durante un Viaggio Assicurato che consista nella sparizione, affondamento o distruzione del Mezzo di Trasporto Pubblico e:
- a). l'Assicurato sia stato inevitabilmente esposto ad agenti naturali e, in conseguenza di tale esposizione, abbia subito un Danno entro 365 giorni dalla data dell'infortunio;
 - b). oppure il corpo dell'Assicurato non sia stato ritrovato entro i 365 giorni successivi alla data di tale infortunio; si presumerà, in mancanza di prova contraria, che l'Assicurato sia morto a seguito di Lesione Fisica.

L'Indennità dovuta in conformità alla Tabella Danni verrà liquidata previa sottoscrizione, da parte del responsabile dell'amministrazione dei beni dell'Assicurato, dell'impegno che le somme percepite a titolo di Indennità saranno restituite qualora l'Assicurato risulti essere in vita.

ESCLUSIONI

- 1). La copertura assicurativa non è operativa in caso di infortuni a bordo di, o che coinvolgano veicoli, noleggiati privatamente.
- 2). Non verrà indennizzato alcun Danno causato da o consistente in:
 - suicidio o tentato suicidio dell'Assicurato a prescindere dallo stato di salute mentale; o
 - guerra dichiarata o non dichiarata; o
 - atti illeciti commessi da o per conto dell'Assicurato o dai suoi Beneficiari;
 - attuale, presunta o minacciata emissione, dispersione, infiltrazione, migrazione, fuga, perdita di o esposizione a qualsiasi materiale, gas, sostanza o contaminazione pericolosa biologica, chimica, nucleare o radioattiva.
- 3). La Società Assicuratrice non pagherà più di un Danno, causato da una Lesione Fisica ad un Assicurato, derivante da ogni singolo infortunio. Nel caso si verificasse più di un Danno, sarà risarcito solo quello per il quale è prevista l'Indennità maggiore.
- 4). Non verranno corrisposti interessi su alcuna Indennità dovuta.
- 5). Nel caso l'Assicurato sia Titolare di più Carte o Conti Carta American Express, la Società Assicuratrice non liquiderà somme superiori all'Indennità più elevata stabilita per ciascun Danno come conseguenza di un singolo infortunio fermo restando il massimale previsto dalla Carta con la quale è stato effettuato l'acquisto del biglietto.
- 6). L'Indennità da risarcimento in caso di morte, o qualsiasi altra Indennità non ancora corrisposta al momento della morte dell'Assicurato, sarà liquidata ai Beneficiari dell'Assicurato. La quietanza da questi ultimi rilasciata dell'avvenuto pagamento solleva la Società Assicuratrice da qualsiasi obbligazione gravante a proprio carico ai sensi della presente copertura assicurativa.

CONTROVERSIE

In caso di controversie sulla natura e sulle conseguenze di un infortunio, le Parti si obbligano a conferire mandato per iscritto ad un Collegio di tre medici da stabilire a norma e nei limiti delle condizioni di polizza. Le decisioni del Collegio saranno prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge. La proposta di convocare il Collegio Medico deve essere effettuata dall'Assicurato o dagli aventi diritto e deve essere fatta per iscritto con l'indicazione del nome del medico designato, dopodiché la Società Assicuratrice comunicherà il nome del medico da essa a sua volta designato. Il terzo medico verrà scelto dalle Parti tra tre medici proposti dai primi; in caso di disaccordo, il terzo medico verrà designato dal Segretario dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio Medico. Nominato il terzo medico, la Società Assicuratrice convocherà il Collegio Medico, invitando l'Assicurato a presentarsi. Il Collegio Medico si riunirà nel luogo di residenza o domicilio del convenuto, ovvero nel luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale la polizza è stata stipulata. Ciascuna Parte sosterrà le proprie spese e contribuirà per metà alle spese del terzo medico. La decisione del Collegio Medico sarà vincolante per le parti anche se uno dei medici rifiu erà di firma e il relativo verbale.

COPERTURA “TUTELA LEGALE IN VIAGGIO”

GARANZIE

La seguente Copertura è offerta da EAIB con la Polizza Collettiva IB2500424ITCO41

Durante il Viaggio, la Struttura Organizzativa, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto di € 25.000 per caso assicurativo e per anno solare, assicurerà la Protezione Legale occorrente all'Assicurato, unicamente qualora subisca un fatto illecito ad opera di terzi, per cui decida di chiedere un risarcimento per la difesa dei suoi interessi.

Tali oneri sono:

- a). le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del sinistro;
- b). le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società Assicuratrice;
- c). le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società Assicuratrice;
- d). le spese degli atti giudiziari (L.23/12/99 n. 488 art. 9 – D.L. 11/03/02 n. 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

GESTIONE DEL SINISTRO TUTELA LEGALE

INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO

Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.

Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:

- a). vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- b). indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto. In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli

assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

1). Denuncia del sinistro e libera scelta del legale

L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidarsi per la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società Assicuratrice contemporaneamente alla denuncia del sinistro. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società Assicuratrice lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società Assicuratrice.

2). Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa. Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- a). informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- b). conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

3). Gestione del sinistro

Ricevuta la denuncia del sinistro, la Società si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo. L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con la Società. La Società non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

4). Recupero di somme

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

ESCLUSIONI

Le Esclusioni generali sono valide per tutte le coperture assicurative della Polizza Viaggi.

Di seguito vengono specificate le Esclusioni relative a “Tutela Legale”

- 1). Spese sostenute nei casi in cui l'Assicurato si assume la responsabilità per proprio conto, rilascia dichiarazioni o altri impegni che lo vincolino o raggiunge un accordo..
- 2). Controversie nei confronti di Familiari, di Titolari di Carte presenti sul conto Carta Corporate Platino dell'Assicurato e di loro Familiari o di dipendenti dell'Assicurato.
- 3). Controversie nei confronti della Società Assicuratrice o di agente di viaggio, tour operator o vettore.
- 4). Responsabilità in cui l'Assicurato incorre esclusivamente in virtù di un contratto sottoscritto dallo stesso.
- 5). Controversie derivanti direttamente o indirettamente da terreni o proprietà immobiliari di proprietà dell'Assicurato o da lui utilizzati, salvo i casi di alloggio temporaneo per le vacanze.
- 6). Controversie derivanti direttamente o indirettamente da affari, professioni o attività commerciali.
- 7). Multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere, nonché ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
- 8). Vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni.
- 9). Vertenze in materia fiscale ed amministrativa.

10). Per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive.

11). Per fatti dolosi delle persone assicurate.

12). Per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente.

13). Nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada.

ESCLUSIONI GENERALI (CASI IN CUI LA COPERTURA ASSICURATIVA NON È OPERATIVA)

Le presenti Esclusioni generali sono valide per tutte le coperture assicurative della Polizza Viaggi.

Le coperture assicurative della Polizza Viaggi le forniscono tutta la protezione necessaria durante il suo Viaggio. Vi sono tuttavia alcune esclusioni. Non verranno prese in esame le richieste di indennizzo direttamente o indirettamente conseguenti da uno dei seguenti casi:

- 1). Mancata osservanza dei consigli o delle istruzioni della Società Assicuratrice, della Struttura Organizzativa o del suo Direttore medico.
- 2). Partecipazione a sport e attività speciali. Si veda la sezione "Informazioni importanti" – punto 8).
- 3). Partecipazione a sport professionali o addestramento ai medesimi.
- 4). Infortuni correlati all'attività professionale o coperti da assicurazioni professionali.
- 5). La negligenza dell'Assicurato.
- 6). Infortuni dell'Assicurato non cagionati da terze persone, tranne che nel tentativo di salvare vite umane.
- 7). Infortuni dell'Assicurato cagionati dalla sua negligenza o dalla mancata osservanza delle leggi e delle norme del Paese in cui si svolge il suo Viaggio.
- 8). Stress, ansia, depressione o qualunque altro disturbo mentale o nervoso da cui lei sia affetto, nel caso non sia in grado di fornire un certificato medico di uno specialista in tale campo che confermi la sua diagnosi.
- 9). Paura di volare o di utilizzare altri mezzi di trasporto.
- 10). Fobie e disturbi emotivi, mentali o depressivi di qualsiasi genere da cui è affetto l'Assicurato.
- 11). Suicidio o tentato suicidio da parte dell'Assicurato.
- 12). Infortuni o incidenti di cui l'Assicurato è vittima come conseguenza dell'abuso di droghe o alcool, o mentre è sotto l'effetto di alcool (al di sopra dei limiti consentiti per la guida nel Paese in cui si svolge il suo Viaggio) o droghe, salvo prescrizione medica.
- 13). Condizioni mediche pre-esistenti di cui l'Assicurato fosse già a conoscenza nel momento in cui richiede la Carta Corporate Platino American Express o altre Carte sul suo conto, o prima di prenotare il Viaggio, quale dei due sia l'evento più recente, e per le quali:
 - a). sia stato ricoverato in ospedale negli ultimi 12 mesi;
 - b). sia in attesa di risultati di esami o in lista di attesa per un'operazione, una visita o un esame;
 - c). abbia iniziato un ciclo di cure o cambiato cura negli ultimi tre mesi;
 - d). necessiti di controlli medici, chirurgici o psichiatrici ogni dodici mesi o più frequentemente;
 - e). sia stata comunicata una prognosi terminale;
 - f). sia al corrente di motivazioni che richiedano l'annullamento l'interruzione del Viaggio.
- 14). Partenza per il viaggio contro il parere di un medico.

- 15). Interruzione di servizio nel settore dei trasporti iniziata o annunciata prima della prenotazione del suo Viaggio.
- 16). Viaggi o prenotazioni in Paesi dichiarati non sicuri dall'agenzia governativa incaricata dell'analisi delle condizioni di viaggio internazionali o soggetti a embargo ufficiale delle Nazioni Un e.
- 17). Eventuali atti fraudolenti, illeciti o criminosi commessi dall'Assicurato o da persone con esso colluse.
- 18). Confisca o distruzione dei suoi effetti personali per ordine di un governo o di un'autorità doganale o pubblica.
- 19). Atti terroristici (salvo se a bordo di un veicolo pubblico).
- 20). Atti di guerra od ostilità (a guerra dichiarata o meno).
- 21). Incidenti di tipo biologico, chimico, nucleare o radioattivo.

ATTENZIONE

Chubb non sarà tenuta a prestare copertura né sarà obbligata a pagare alcun Indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente Polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale Indennizzo e/o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio esponesse Chubb a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da leggi o disposizioni dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America o da convenzioni internazionali.

Chubb European Group S.E. è una società del gruppo CHUBB

Limited, società americana quotata al NYSE. Di conseguenza, Chubb è soggetta a determinate normative e regolamenti statunitensi in aggiunta a quelli nazionali, dell'Unione Europea o delle Nazioni Unite, includenti sanzioni e restrizioni che possono vietare di fornire copertura o pagare Sinistri a determinate persone fisiche o giuridiche o assicurare determinati tipi di attività connesse ad alcuni Paesi quali Iran, Siria, Corea del Nord, Sudan del Nord, Cuba e Crimea.

EFFETTO

Le garanzie e i massimali indicati nel presente Estratto sono validi per i beni acquistati dal 1 gen 2025

DEFINIZIONI

I seguenti termini hanno il seguente significato ove utilizzati nel presente Estratto di Polizza. Per "Bene indennizzabile" si intende un bene acquistato durante la vigenza della Polizza Collettiva; e che:

- a). sia un bene ad uso esclusivamente personale (non commerciale);
- b). il costo del quale sia stato addebitato sul Suo conto Carta Corporate Patino American Express; e
- c). non sia compreso nella lista dei beni non rimborsabili dalla presente copertura assicurativa. Per "Prezzo d' Acquisto" si intende l'importo minore tra quelli risultanti o dal Suo estratto conto o dalla ricevuta d'acquisto del Bene Indennizzabile. Per "Lei/Suo" si intende il Titolare di una Carta Corporate Platino American Express.

Come e quando è operativa la copertura assicurativa Nel caso di furto o danno fisico e diretto ad un Bene Indennizzabile entro 90 giorni dalla data di acquisto, la Società, a scelta della stessa, Le sostituirà o riparerà il Bene Indennizzabile ovvero Le accrediterà sul Suo conto Carta Platino American Express un importo non superiore al Prezzo d'Acquisto del Bene Indennizzabile. La Società in ogni caso non Le rimborserà più di € 3.900 per evento e di € 10.400 per ciascun anno solare.

Casi in cui la copertura assicurativa non è operativa (esclusioni)

La Società non rimborserà:

- a). i primi € 50 di ogni sinistro; o
- b). il danno causato ai Beni Indennizzabili da materiale abuso da parte dell'Assicurato; o
- c). il furto o danni subiti dai Beni Indennizzabili a causa di uso improprio, doloso o colposo da parte dell'Assicurato; o
- d). il furto o danno fisico e diretto a Beni Indennizzabili acquisiti in modo fraudolento da parte dell'Assicurato; o
- e). le denunce di sinistro false o fraudolente; o
- f). i Beni Indennizzabili rubati che non siano stati denunciati alle autorità competenti entro 48 ore dalla scoperta del furto e per cui non sia stato rilasciato idoneo verbale di denuncia; o
- g). i Beni Indennizzabili lasciati incustoditi in un luogo accessibile al pubblico; o
- h). la normale usura dei Beni Indennizzabili; o
- i). la scomparsa in circostanze misteriose dei Beni Indennizzabili; o

- j). i danni causati da vizi dei Beni Indennizzabili; o
- k). il furto o danno fisico e diretto a Beni Indennizzabili trovantisi in veicoli a motore o motocicli, biciclette o scooter indipendentemente dal furto di questi ultimi; o
- l). il furto o danno fisico e diretto a Beni Indennizzabili causati da guerra dichiarata o meno, confisca da parte di qualsiasi autorità governativa o pubblica ovvero derivanti da atti illeciti; o
- m). il furto o danno fisico e diretto a gioielli, orologi, metalli preziosi e pietre preziose, animali e piante vive; beni deperibili, inclusi profumi, trucchi, prodotti cosmetici e per la cosmesi, prodotti chimici, prodotti di genere alimentare, prodotti farmaceutici, telefoni cellulari, ivi compresi smartphones e blackberries, pc, palmari, tablet, oggetti d'arte, biciclette, scooter, motocicli, veicoli a motore o parti e accessori di veicoli a motore, collezioni d'arte o parti di collezioni, denaro contante o suo equivalente, travellers cheques, biglietti o qualsiasi altro titolo negoziabile; o
- n). il furto materiale o danno fisico e diretto a materiale ed attrezzature elettroniche, inclusi, a titolo esemplificativo, apparecchi stereo portatili, lettori MP3, computer e relative attrezzature quando situati sul luogo di lavoro; o
- o). beni acquistati e donati ad altre persone.

INFORMAZIONI IMPORTANTI (CONDIZIONI)

- 1). La presente assicurazione è a secondo rischio e non sostituisce altre coperture assicurative che pure coprano furti materiali diretti e danni a Beni Indennizzabili.
- 2). La Società rimborserà gli importi solo ove non siano rimborsabili da altra compagnia assicurativa.
- 3). In caso di sinistro di un Bene Indennizzabile facente parte di un paio o di un set, verrà rimborsato un importo massimo pari al complessivo Prezzo d' Acquisto del Paio o del Set, purché tali oggetti non siano utilizzabili o sostituibili singolarmente.
- 4). Qualora un Bene Indennizzabile sia stato solo parzialmente pagato con la Carta Corporate Platino American Express, la Società Le rimborserà solo tale parte del prezzo.
- 5). Lei dovrà usare la normale diligenza ed adottare tutte le ragionevoli cautele per evitare qualsiasi furto materiale diretto o danno al Bene Indennizzabile.

ATTENZIONE

Chubb non sarà tenuta a prestare copertura né sarà obbligata a pagare alcun Indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente Polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale Indennizzo e/o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio esponesse Chubb a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da leggi o disposizioni dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America o da convenzioni internazionali.

Chubb European Group S.E. è una società del gruppo CHUBB Limited, società americana quotata al NYSE. Di conseguenza, Chubb è soggetta a determinate normative e regolamenti statunitensi in aggiunta a V.012025

quelli nazionali, dell'Unione Europea o delle Nazioni Unite, includenti sanzioni e restrizioni che possono vietare di fornire copertura o pagare Sinistri a determinate persone fisiche o giuridiche o assicurare determinati tipi di attività connesse ad alcuni Paesi quali Iran, Siria, Corea del Nord, Sudan del Nord, Cuba e Crimea.

CAPITOLO 2

REQUISITI PER RICEVERE ASSISTENZA E PRESENTARE DENUNCE DI SINISTRO

Per tutte le coperture prestate da Chubb European Group SE: •
“Infortuni viaggi” (Polizza n°010306472S) contatti il numero 02 27095 555 oppure 02 27095 551

- “Inconvenienti di viaggio” (Polizza n° 010306471S)
contatti il numero 02 27095 550 oppure 02 27095 552
- “Noleggio Auto – Furto e Danni” (Polizza n° 010306473S)
contatti il numero 02 27095 550 oppure 02 27095 552
- “Protezione Acquisti” (Polizza n° 010306363SS)
contatti il numero 02 27095 555 oppure 02 27095 551

Per le coperture prestate da EAIB, filiale irlandese, Polizza Collettiva IB2500424ITCO41:

- “Assistenza e spese mediche”
- “Annullamento, mancata partenza e ritardata partenza”
- “Interruzione di viaggio”
- “Effetti personali, denaro e documenti di viaggio”

- Contatti il numero +39 0672282 , oppure può aprire un sinistro online direttamente alla pagina www.americanexpress.it/sinistri.

Tutte le denunce di sinistro o potenziali richieste di indennizzo devono essere presentate alla Società Assicuratrice entro 30 giorni successivi all'evento che dà origine alla denuncia di sinistro (il modulo di denuncia di sinistro deve essere restituito entro 90 giorni).

Tutti i costi relativi ad Assistenza e Spese Mediche devono essere preventivamente approvati dalla Società Assicuratrice.

Altre Assicurazioni: la presente copertura vale unicamente per gli eventi non coperti da altre assicurazioni o previdenze pubbliche o private. La Società Assicuratrice procederà alla liquidazione solo se la somma non è coperta da altre assicurazioni o previdenze pubbliche o private. Qualora uno o più rischi oggetto della presente copertura siano coperti da altre assicurazioni da chiunque contratte, la presente assicurazione viene prestata in secondo rischio e cioè per l'eccedenza rispetto a quanto dovuto da tali altre polizze.

Lei è tenuto a fornire tali informazioni alla Società Assicuratrice e prestare assistenza al fine di chiedere il rimborso nelle sedi appropriate. Gli indennizzi spettanti in base alle Polizze Collettive di cui al presente documento non saranno gravati di interessi, a meno che la relativa liquidazione non sia stata ritardata senza motivo nonostante la Società Assicuratrice abbia ricevuto tutte le necessarie informazioni. L'Assicurato è tenuto a fornire a sue spese quanto di seguito elencato e qualunque altra informazione o documentazione sia ragionevolmente richiesta dalla Società Assicuratrice.

L'Assicurato è tenuto a fornire a sue spese quanto di seguito elencato:

INFORMAZIONI NECESSARIE

Copertura assicurativa	Informazioni necessarie
Generale	• Il suo numero di Carta Corporate Platino American Express. • Documentazione che attesti il suo Viaggio. • Tutti i documenti devono essere in originale. • Modulo di Denuncia sinistro compilato, se necessario. • Il nome del suo medico curante.
Assistenza e Spese Mediche	• Fatture e documenti che attestino in dettaglio le cure mediche ricevute e i costi da lei sostenuti. • Eventuali biglietti non utilizzati.
Annullamento, Mancata Partenza e Ritardata Partenza	• Certificati medici approvati. • Eventuali biglietti non utilizzati o fatture di Viaggio. • Documentazione emessa dalla società responsabile che attesti in dettaglio la ragione e la durata del ritardo in caso di mancata partenza. • Fatture di prenotazione e di annullamento emesse dal tour operator. • Documentazione privata che attesti motivazioni non mediche per l'annullamento.

Interruzione di Viaggio	• Certificati medici approvati. • Eventuali biglietti inutilizzati o fatture di Viaggio. • Fatture e ricevute per costi da lei sostenuti. • Documentazione privata che attesti motivazioni non mediche per l'interruzione del suo Viaggio.
Effetti personali, Denaro	• Verbale della denuncia presentata alle autorità competenti, al tour operator e Documenti di viaggio o al vettore. • Attestazione di proprietà. • Effetti personali danneggiati.
Inconvenienti di Viaggio	• Titolo di viaggio. • Documentazione rilasciata dal fornitore dei trasporti pubblici che confermi il ritardo, l'annullamento, la mancata coincidenza o l'overbooking insieme alla mancata conferma, senza che venga fornita alcuna soluzione alternativa entro le successive 4 ore. • Documentazione rilasciata dalla compagnia aerea (verbale di irregolarità bagaglio – "Property Irregularity Report"), inclusi i dettagli sulla data dell'avvenuta riconsegna del bagaglio. • Idonee ricevute del conto Carta Corporate Platino American Express per tutte le spese effettuate. • Nel caso in cui l'Assicurato non fosse il Titolare di Carta o non stesse viaggiando con il Titolare della Carta, può essere utilizzato un altro, mezzo di pagamento, a condizione che le ricevute siano conservate. • Documentazione rilasciata dall'organizzazione competente che attesti in dettaglio la causa del ritardo in caso di mancata partenza.
Infortuni Viaggi	• In caso di infortunio a bordo di mezzo di trasporto pubblico, documentazione rilasciata dalla società fornitrice del servizio di trasporto pubblico che attesti in dettaglio l'infortunio. • Certificati medici.
Protezione Acquisti	• Gli scontrini o le ricevute di acquisto. • Gli estratti conto relativi all'acquisto. • Il bene danneggiato, con dichiarazione sulle modalità del danneggiamento e/o • La denuncia circostanziata del furto effettuata presso le Autorità competenti. • Eventuali informazioni aggiuntive richieste dalla Società.



American Express Italia S.r.l. - società a responsabilità limitata con socio unico, appartenente al gruppo American Express, sede legale Viale Alexandre Gustave Eiffel n. 15, 00148, Roma (Italia), iscritta al Registro delle Imprese di Roma C.F. / P. IVA n. 14445281000, REA Roma n. 1521502, capitale sociale 40.350.685,00 euro i.v., Istituto di pagamento iscritto al n. 19441 dell'Albo di cui all'art. 114 – septies del D. Lgs. 385/1993 (TUB), soggetto ad autorizzazione e vigilanza della Banca d'Italia.
Sito Internet: www.americanexpress.it.